CAMERA DEI DEPUTATI N. 2174-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(GORIA)

E DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

(FORMICA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO

(AMATO)

COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(COLOMBO)

E COL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

(SANTUZ)

—

Conversione in legge del decreto-legge 15 gennaio 1988, n. 8, recante proroga dei contributi GESCAL, norme in materia di previdenza e misure per il potenziamento del sistema informativo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Presentato il 16 gennaio 1988

Relatore: **Luciano AZZOLINI**

NOTA: Testo approvato dalla XI Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato) nella seduta del 10 marzo 1988. In pari data l'Assemblea ha autorizzato la Commissione a riferire oralmente in Aula.

TESTO DEL GOVERNO

Conversione in legge del decreto-legge 15 gennaio 1988, n. 8, recante proroga dei contributi GESCAL, norme in materia di previdenza e misure per il potenziamento del sistema informativo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 15 gennaio 1988, n. 8, recante proroga dei contributi GESCAL, norme in materia di previdenza e misure per il potenziamento del sistema informativo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

TESTO DELLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 gennaio 1988, n. 8, recante proroga dei contributi GESCAL, norme in materia di previdenza e misure per il potenziamento del sistema informativo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

ART. 1.

1. Il decreto-legge 15 gennaio 1988, n. 8, recante proroga dei contributi GESCAL, norme in materia di previdenza e misure per il potenziamento del sistema informativo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 3, al comma 1, le parole: « 15 mesi » *sono sostituite dalle seguenti:* « 24 mesi ».

Dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente:

« ART. 3-*bis*. – 1. All'articolo 1-*bis* del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 390, come modificato dall'articolo 8 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è aggiunto il seguente comma:

"La utilizzazione di cui al comma 1 prosegue nei confronti dei lavoratori che, senza soluzione di continuità, sono ammessi al trattamento di cui all'articolo 8 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni e deve cessare non appena sia terminato il godimento del medesimo trattamento. Nei confronti dei predetti lavoratori continuano a trovare applicazione le disposizioni dei commi precedenti. ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, limitatamente al restante periodo di trattamento speciale di disoccupazione, anche nei confronti dei lavoratori per i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sia cessata l'utilizzazione in conseguenza della scadenza del periodo di trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni. ».

All'articolo 4, in fine, sono aggiunti i seguenti commi:

« 1-*bis*. La disciplina in materia di pensionamento anticipato di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, e successive modificazioni ed integrazioni, trova applicazione sino al 31 dicembre 1988.

1-*ter*. I termini di cui all'articolo 13 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, sono prorogati al 31 marzo 1988. ».

Dopo l'articolo 5, sono aggiunti i seguenti:

« ART. 5-*bis*. — 1. Le misure dei contributi per prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 6, primo comma, lettera *a)*, della legge 28 luglio 1967, n. 669, all'articolo 22 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e all'articolo 11, lettera *a)*, della legge 13 marzo 1958, n. 250, sono rispettivamente elevate a lire 60.000 annue, a lire 120 settimanali e a lire 1.200 mensili per l'anno 1988, a lire 90.000 annue, a lire 180 settimanali e a lire 1.800 mensili per l'anno 1989 e a lire 120.000 annue, a lire 240 settimanali e a lire 2.400 mensili per l'anno 1990 ».

« ART. 5-*ter*. — 1. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 20 novembre 1986, sulla diaria e l'indennità di trasferta in cifra fissa corrisposta al personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea è dovuto il contributo al Fondo di previdenza per il personale di volo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare. Entro sessanta

giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono effettuati i pagamenti delle somme dovute a conguaglio dei contributi relativi ai periodi di paga compresi tra la predetta data e quella del 20 novembre 1986 ».

All'articolo 8, al comma 1, dopo la parola: « guadagni » *sono aggiunte le seguenti:* « e di disoccupazione speciale ».

Dopo l'articolo 8 sono aggiunti i seguenti:

« ART. 8-*bis*. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 1988 l'applicazione dell'articolo 2, comma 3, della legge 27 dicembre 1953, n. 967, sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali è disposta, entro un limite massimo di retribuzione lorda contributiva non inferiore al doppio della misura in vigore al 31 dicembre 1987, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'INPDAI. Il predetto decreto determina le misure dell'aliquota contributiva e dei trattamenti pensionistici relativi alla quota di retribuzione eccedente il limite massimo in vigore al 31 dicembre 1987. Per le successive variazioni del limite massimo della retribuzione contributiva restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 15 marzo 1973, n. 44.

2. La riserva di cui all'articolo 3 della legge 15 marzo 1973, n. 44, è stabilita in misura pari al doppio dell'importo delle prestazioni effettivamente erogate nel corso dell'anno precedente ».

« ART. 8-*ter*. — 1. Il contributo previsto dalla legge 2 maggio 1969, n. 302, ed aggiornato con decreto ministeriale 28 febbraio 1981 e successive modificazioni, a carico dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera per essi e per i propri familiari e dei lavoratori emigrati in Svizzera per i propri familiari rimasti in Italia, è reso obbligatorio a decorrere dal 1° gennaio 1988 ».

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 535.	2. *Identico.*
3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*	3. *Identico.*

Decreto-legge 15 gennaio 1988, n. 8, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 12 del 16 gennaio 1988.*

Proroga dei contributi GESCAL, norme in materia di previdenza e misure per il potenziamento del sistema informativo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare i contributi GESCAL, di emanare norme in materia di previdenza, nonché di adottare misure per il potenziamento del sistema informativo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 gennaio 1988;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto

ARTICOLO 1.

1. I contributi di cui al primo comma, lettere *b)* e *c)*, dell'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, sono dovuti fino al periodo di paga in corso al 31 dicembre 1988.

ARTICOLO 2.

1. Il termine di attuazione del piano straordinario per l'occupazione giovanile di cui all'articolo 1 della legge 11 aprile 1986, n. 113, è differito al 31 dicembre 1988, fermo restando lo stanziamento di cui all'articolo 2 della legge medesima.

2. In deroga all'articolo 1 della citata legge n. 113 del 1986, i progetti possono prevedere l'assunzione di giovani con anzianità di iscrizione nella lista di collocamento inferiore a dodici mesi, a

condizione che si tratti di giovani in cerca di occupazione i quali abbiano conseguito da almeno dodici mesi la laurea, il diploma, ovvero l'attestato di qualifica di cui all'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e che i progetti prevedano periodi di formazione teorica per un numero di ore non inferiore a duecento.

ARTICOLO 3.

1. Il periodo di 12 mesi del trattamento di integrazione salariale in corso alla data del 31 dicembre 1987, per i lavoratori di cui al decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n. 501, e successive modificazioni ed integrazioni, è elevabile a 15 mesi.

2. I trattamenti di integrazione salariale, previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, sono prorogati al 31 marzo 1988.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo nell'anno 1988, valutato in lire 120 miliardi, si provvede a carico della separata contabilità degli interventi straordinari di Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria, con parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

ARTICOLO 4.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano sino al 31 dicembre 1988; la facoltà di pensionamento anticipato prevista dalle predette disposizioni è riconosciuta ai lavoratori dipendenti da imprese per le quali siano intervenute deliberazioni del Comitato dei ministri per il coordinamento della politica industriale, ai sensi dell'articolo 2, comma quinto, lettere *a)* e *c)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, relative a periodi successivi, anche solo in parte, al 30 giugno 1987, ovvero deliberazioni relative alla sola facoltà di pensionamento anticipato successivamente al 30 giugno 1987.

ARTICOLO 5.

1. Il termine per lo sgravio contributivo di cui all'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, è differito fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1988. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 11 e 12 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in lire 4.743 miliardi per l'anno 1990 ed in lire 1.750 miliardi per il periodo 1991-99, si provvede a carico dell'assegnazione di lire 30.000 miliardi all'uopo prevista dall'articolo 18 della legge 1° marzo 1986, n. 64, concernente la disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

ARTICOLO 6.

1. Fino alla data del 31 dicembre 1989, per provvedere alle necessità di ammodernamento e potenziamento dei servizi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, centrali e periferici, anche mediante l'utilizzo delle tecnologie atte alla costituzione di un sistema informativo per l'intero territorio nazionale, come stabilito nell'articolo 30 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e per soddisfare le esigenze derivanti dall'attuazione di quanto previsto dall'articolo 16 della stessa legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed i funzionari con qualifica dirigenziale, nell'ambito delle competenze previste dalla vigente normativa, sono autorizzati a stipulare contratti e convenzioni anche in deroga alle disposizioni di cui alla contabilità generale dello Stato, alla legge 30 marzo 1981, n. 113, e al decreto-legge 7 novembre 1981, n. 631, convertito dalla legge 26 dicembre 1981, n. 784, con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio. Si applicano altresì il disposto dell'articolo 337, comma secondo, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, Allegato F, e dell'articolo 29 del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 giugno 1978, n. 271, come modificato dall'articolo unico della legge 18 gennaio 1982, n. 7. Per i contratti di cui al presente comma il parere sulla congruità della spesa è espresso dal Provveditorato generale dello Stato.

2. Al fine di fronteggiare urgenti ed indilazionabili esigenze funzionali degli uffici del lavoro e della massima occupazione e loro sezioni circoscrizionali per l'impiego, connesse con l'approntamento dei mezzi strumentali per realizzare l'informatizzazione, in particolare, delle procedure di avviamento al lavoro previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 settembre 1987, n. 392, emanato in attuazione dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato ad assumere nominativamente, in via eccezionale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 16 del decreto-legge 13 gennaio 1988, n. 3, duemila unità di personale, di età tra i 18 e i 29 anni, con mansioni di impiegati addetti al sistema informativo. Le procedure ed i criteri per l'assunzione nominativa saranno determinati, con proprio decreto, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica.

3. Il predetto personale è assunto con contratto di diritto privato di durata non superiore a 12 mesi; al personale medesimo spetta il trattamento previsto per il quarto e sesto livello retributivo di cui all'articolo 46, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, corrispondente alle mansioni assegnate.

4. Per la piena attuazione della politica attiva dell'impiego secondo le disposizioni contenute nella legge 28 febbraio 1987, n. 56, sulla riforma del mercato del lavoro, nonché per il recupero dell'evasione contributiva e per lo sviluppo dell'attività di vigilanza sulla corretta applicazione delle norme in materia di lavoro, è attivato il fondo di incentivazione previsto dal combinato disposto dell'articolo

14 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, e dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, in favore del personale dipendente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Detto fondo è iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a decorrere dall'anno finanziario 1988, e la consistenza dello stesso potrà essere annualmente aumentata con legge di approvazione del bilancio. Sul fondo gravano anche i compensi da corrispondere al personale dirigente e dei ruoli ad esaurimento, per le esigenze di cui al presente comma. Le modalità di attribuzione e ripartizione del fondo sono determinate d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, tenendo conto della professionalità e delle particolari condizioni di impiego, di disagio e di rischio del personale.

5. Ai fini della corresponsione dei benefici economici derivanti dal comma 4 e dall'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, si osserva l'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

6. All'onere di lire 80 miliardi, per l'anno 1988, derivante dall'attuazione dei commi 2 e 4, nella rispettiva misura di lire 50 miliardi per il comma 2 e di lire 30 miliardi per il comma 4, si provvede a carico delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845; il suddetto importo è versato su apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata dello Stato per l'anno finanziario 1988 ai fini della sua iscrizione nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 7.

1. La capacità delle associazioni nazionali di assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, deve intendersi limitata alle specifiche funzioni ad esse assegnate per legge o per statuto, con esclusione di ogni atto o attività di natura economica e di ogni prestazione di garanzia, anche a favore di cooperative aderenti. Gli atti eccedenti i limiti predetti debbono intendersi affetti da nullità.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2, 3, 4 e 5, all'articolo 11 e all'articolo 12, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, sono prorogate per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1988.

ARTICOLO 8.

1. Per i lavoratori che fruiscono di prestazioni straordinarie di cassa integrazione guadagni, si osservano in materia di limite di età, ai fini dell'avviamento alle selezioni di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, le disposizioni dell'articolo 2 della legge 22 agosto 1985, n. 444.

ARTICOLO 9.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1988.

COSSIGA

GORIA — FORMICA — AMATO — COLOMBO — SANTUZ.

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI.